




MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 DI TESSELLIS S.P.A.

PARTE SPECIALE 9

REATI TRIBUTARI (ARTICOLI 25-QUINQUIESDECIES)

REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO (ARTICOLO 25-
SEXIESDECIES)



aggiornamento marzo 2023

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI TRIBUTARI

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Tessellis S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti delle altre società del Gruppo Tessellis che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano il rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di

prevenire il verificarsi dei reati tributari ed in materia di contrabbando di cui agli articoli 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di risk assessment, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato, riprendendo il contenuto della “matrice delle attività a rischio”, nella quale, per ciascuna funzione, sono state individuate dai relativi responsabili le attività a rischio. Detto documento forma parte integrante di tutte le Parti Speciali del Modello;
- riprendere e specificare i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; obblighi e divieti; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli comportamentali, implementati dalla Società al fine di prevenire i rischi-reato in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- riepilogare i riferimenti alle specifiche policies e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei rischi-reato in esame;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

2. LE FATTISPECIE DI REATO EX ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001

2.1. L’art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto dall’art. 39, comma 2 del D.L. 124/2019 “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni nella L. 24 dicembre 2019, n. 157. Nel mese di luglio 2020 è, inoltre, entrato in vigore il D. Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”* (la c.d. Direttiva PIF). La Direttiva PIF introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, integrando il contenuto dell’art. 25-*quinquiesdecies* con conseguente ampliamento del catalogo dei reati-presupposto.

- 2.2. La disposizione contenuta nell’art. 25-*quinquiesdecies*, rubricato appunto *“Reati tributari”* nel richiamare le singole fattispecie di reato, si limita a determinare, in modo omogeneo alle altre norme sanzionatorie del Decreto, la misura delle sanzioni poste a carico dell’Ente. Le fattispecie dei reati tributari richiamate sono quelle previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 recante *“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”*.
- 2.3. Si riporta, innanzitutto, qui di seguito il testo vigente dell’art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001:

Art. 25-quinquiesdecies - (Reati tributari).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.4. Le singole fattispecie di reato contenute nel D. Lgs. 74/2000 e richiamate dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto sono quindi quelle qui di seguito riepilogate (viene seguito l'ordine espositivo del Decreto):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);
- Dichiarazione infedele (art. 4)

- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Indebita compensazione (art. 10-quater);

2.5. Al fine di una migliore comprensione delle condotte illecite richiamate dal D. Lgs. 231/2001, si riporta qui di seguito il testo delle disposizioni del D. Lgs. 74/2000 richiamate dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

Art. 2 D.L.gs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato si configura nei casi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, vengano indicati, in qualunque dichiarazione, elementi passivi fittizi in modo da ridurre la base imponibile. Considerata l'impossibilità di estendere in via analogica la norma incriminatrice in virtù del principio di tassatività della norma penale, sono esclusi dall'area della rilevanza penale i documenti che non sono tecnicamente definiti come "dichiarazione".

Secondo quanto riportato nell'art. 1 del D. Lgs. 74/2000 (Definizioni), nel fine di evadere le imposte è ricompreso anche quello di conseguire un indebito rimborso o credito d'imposta.

Nell'enunciato del primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo, oltre all'ipotesi dell'impiego di fatture false, vengono in considerazione (e, in sostanza, sono equiparati alle fatture) anche altri documenti che abbiano rilevanza fiscale. Tra questi, possono essere compresi, per esempio, le autofatture, le note di credito e di debito, le certificazioni sui compensi erogati

ai dipendenti dove siano indicati importi superiori a quanto effettivamente corrisposto, le note spese non realmente sostenute, in tutto o in parte, prodotte in occasione di trasferte, alle schede carburante. Tale documentazione può consentire, infatti, una deduzione indebita di costi.

La falsità documentale può riferirsi ad operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà, o in cui l'emittente o il beneficiario non è quello reale.

Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la denuncia dei redditi o dell'IVA, non solo a quei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Al comma 2-bis è prevista un'attenuante di pena, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi dichiarati risulta di importo limitato (inferiore a euro centomila).

Art. 3 D.L.gs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima, o comunque a euro trentamila.

2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

In questa fattispecie, residuale rispetto a quella del precedente art. 2, la differente metodologia per realizzare il reato di evasione di imposte si fonda sul compimento di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, cioè quelle c.d. "apparenti", poste in essere con la volontà di non realizzarle, in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti (art. 1, comma g-bis del D. Lgs. 74/2000). In alternativa, la condotta prevista dalla fattispecie in esame può essere attuata mediante l'uso di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti per ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria.

Anche in questa fattispecie di reato sono esclusi dalla rilevanza penale i documenti che non possono definirsi come "dichiarazione".

Mediante il ricorso agli strumenti sopra descritti, la configurabilità della fattispecie richiede che si verifichino simultaneamente entrambe le condizioni:

- che l'evasione, per ciascuna imposta, sia superiore a 30.000 euro;
- che l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione siano in misura superiore al cinque per cento del totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque maggiori di 1,5 milioni di euro.

Soggetto attivo del reato può essere qualunque soggetto tenuto a presentare la denuncia dei redditi o dell'IVA, e, pertanto, non solo i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

La semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali, non rientrano nel novero dei mezzi fraudolenti, i quali sono invece comprendono le "condotte

artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà” (art. 1, comma g-ter del D. Lgs. 74/2000).

Art. 8 D.L.gs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La struttura del reato in esame presenta un evidente parallelismo con quanto riportato in merito alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi: mentre nella fattispecie descritta al precedente punto A) la condotta è riconducibile al soggetto che riceve il documento fiscale e in seguito lo utilizza in dichiarazione, nel caso in esame la violazione è commessa dal cedente o prestatore del servizio, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta (o di conseguire un indebito rimborso, o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta).

Anche per questa violazione la falsità documentale può riferirsi ad operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà, o in cui l'emittente o il beneficiario non è quello reale, e vengono considerati, oltre all'ipotesi dell'impiego di fatture false, anche altri documenti con rilevanza fiscale.

I termini emissione o rilascio di fatture o altri documenti falsi implicano che non è sufficiente, per la commissione del reato, la semplice predisposizione di tale documentazione, che potrebbe al più configurare un'ipotesi di tentativo.

Al comma 2-bis, in modo analogo a quanto previsto in relazione al reato di cui all'art. 2, è prevista un'attenuante di pena, se l'ammontare imponibile delle fatture fittizie risulta di importo limitato (inferiore a euro centomila).

art. 10 D.L.gs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato si configura quando il soggetto agente, al fine di evadere o di consentire l'evasione a terzi (o di conseguire un indebito rimborso, o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta), con la sua condotta (occultamento o distruzione) determina l'impossibilità, assoluta o relativa, di ricostruire i redditi o il volume d'affari. L'interesse tutelato dalla norma in esame mira a garantire il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale di una obbligazione tributaria.

Si tratta di un delitto di pericolo, per la cui integrazione non è necessario il conseguimento dell'evasione, ma è sufficiente l'ostacolo alla ricostruzione degli imponibili.

L'occultamento consiste nel nascondere materialmente i documenti contabili: il semplice rifiuto della consegna, sempre che non si traduca in un mancato ritrovamento, è sanzionato solo in via amministrativa.

La distruzione si traduce nell'eliminare fisicamente, in tutto o in parte, la documentazione, o nel renderla illeggibile con abrasioni, cancellature o anche con sistemi di cifratura o di criptazione che le rendano inintelligibili.

Art. 11 D.L.gs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare

complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La condotta del reato descritto al primo comma consiste nella simulazione di atti di alienazione (per es. una vendita o il trasferimento di un bene) o nel compimento di altri atti fraudolenti con lo specifico fine (dolo specifico) di privarsi di beni che l'Amministrazione Finanziaria potrebbe aggredire in caso di riscossione coattiva, per il recupero di imposte sui redditi, IVA, interessi o sanzioni, di ammontare superiore a cinquantamila euro. E' prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui gli importi siano superiori a duecentomila euro.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, per cui per ritenersi integrato è sufficiente che gli atti fraudolenti posti in essere siano idonei a rendere vana una procedura di riscossione coattiva, non necessariamente in corso, ma anche solo eventuale.

Il secondo comma punisce il peculiare comportamento di chi, nell'ambito di una procedura di transazione fiscale, espone elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi di importo superiore a cinquantamila euro, con lo scopo di ottenere un ridotto pagamento di tributi e accessori, per sé o per altri.

Come detto, nel mese di luglio 2020 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF), che amplia, rispetto al testo originario, il catalogo dei reati-presupposto compresi nell'art.

25-quinquiesdecies con le ulteriori fattispecie qui di seguito descritte. Tali ipotesi di reato danno luogo a responsabilità amministrativa dell'Ente esclusivamente se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 4 D.L.gs. 74/2000 - Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)

La norma punisce l'indicazione in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, vengono

superate le soglie sopra indicate e la condotta è attuata col fine di evadere le suddette imposte.

Deve rimarcarsi che non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Art. 5 D.L.gs. 74/2000 - omessa dichiarazione

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La norma prevede un reato tipicamente omissivo consistente nella mancata presentazione di una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o IVA quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila. La condotta è a dolo specifico, per cui è punibile se attuata col fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il reato di consuma con la scadenza del termine indicato dalla norma, senza che la dichiarazione sia stata presentata.

Art. 10-quater D.L.gs. 74/2000 - indebita compensazione

1. *E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

2. *E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*

La norma punisce la condotta di chi ometta il versamento delle somme dovute a titolo di imposta utilizzando indebitamente in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

3. LE FATTISPECIE DI REATO EX ART. 25 - SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001

L'articolo 25-sexiesdecies del D. Lgs 231/2001, che ha compreso nel cataogo dei reati presupposto i delitti di contrabbando, è stato introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (direttiva PIF). Così recita:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

I reati di contrabbando doganale, nell'attuale ordinamento, sono previsti nel D.P.R. n. 43/1973 ("TULD" - Testo Unico Leggi Doganali), dagli artt. 282 - 301

¹ Nello specifico il delitto di contrabbando viene delineato nel Titolo VII Capo I TULD, D.P.R. 43/1973 agli artt. 282 a 301:

Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);

Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine);

Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci);

Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea);

(1). In linea generale, viene sanzionato chi introduce nel territorio dello Stato, in violazioni delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine, per la cui definizione occorre fare riferimento all'art. 34 del TULD.

La disposizione in commento prevede al primo comma che *“Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali”* e stabilisce, al secondo comma, che *“Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato”*.

Dal tenore letterale dell'art. 34 del TULD può evincersi che le accise - in quanto imposte di consumo - debbano rientrare nella più ampia categoria di *“diritti di confine”* come chiarito anche dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 233 del 7 dicembre 2018, ha precisato che i diritti di confine *“così come descritti dall'art. 34 del TULD ricomprendono oltre ai dazi (risorsa propria dell'Unione) anche le accise sui consumi”*.

E' pertanto ragionevole sostenere che il delitto di contrabbando, nelle diverse forme disciplinate dal TULD, sia configurabile in tutti i casi in cui la condotta dolosa del trasgressore abbia comportato la sottrazione delle merci all'accertamento delle accise.

Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali);

Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali);

Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali);

Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione);

Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);

Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea);

Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)

Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)

Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

Deve tuttavia osservarsi che una pluralità di illeciti in precedenza penali è stata trasformata in illecito amministrativo (2). Infatti, le condotte di cui agli artt. 282, 291, 292 e 294 TULD sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 5 mila a 50 mila euro). L'unica fattispecie che non è stata intaccata dalla depenalizzazione è quella contenuta nell'art. 295 TULD il quale stabilisce che per i delitti previsti negli articoli precedenti, oltre la pena della multa si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni:

- quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che oltre alla pena pecuniaria, si applica la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 100.000.

4. LE MACROATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001

4.1. Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nei precedenti paragrafi, ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

² Ai sensi dell'[art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8](#), sono depenalizzate tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda e, pertanto, soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Per l'ammontare della sanzione amministrativa si veda, in particolare, l'[art. 1, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8](#). In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate per la qualificazione di recidiva quale reiterazione dell'illecito depenalizzato si veda, inoltre, l'[articolo 5](#), comma 1, dello stesso decreto.

- tenuta della contabilità (fatturazione attiva, passiva, gestione delle note di credito)
- calcolo dell'obbligazione tributaria;
- predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- gestione del processo di negoziazione delle consulenze di natura fiscale;
- gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti);
- gestione delle ispezioni effettuate dall'Amministrazione Finanziaria (ad esempio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane);
- redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato;
- capitalizzazione asset e gestione dei piani di ammortamento;
- gestione dei rapporti infragruppo;
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
- gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- gestione dei rapporti infragruppo;
- acquisizione e dismissione di società e rami d'azienda;
- gestione delle attività di acquisto e vendita di beni e servizi e consulenze (compresa la selezione dei fornitori/consulenti e la stipula dei contratti);
- gestione delle attività di marketing, sponsorizzazioni e omaggi.

4.2. Le macroattività sensibili come sopra identificate, meglio specificate, funzione per funzione, nella "*mappatura aree a rischio*" e fatta salva l'integrazione delle stesse in fase di implementazione, nonché, in divenire, ad opera dell'OdV o delle singole funzioni in collaborazione con l'OdV medesimo, rilevano anche quando esse sono svolte continuativamente dagli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Società per conto o nell'interesse di un'altra società del Gruppo Tessellis. Risultano, pertanto, applicabili anche in tali ipotesi le regole di condotta ad esse associate sotto forma di principi generali di comportamento, protocolli nonché flussi

informativi; questi ultimi opportunamente indirizzati all'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo Tessellis beneficiaria del servizio.

5. I REATI TRIBUTARI – PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI

5.1. Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articoli 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili. I protocolli comportamentali prevedono obblighi (Area del fare) e/o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate. Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

5.2. Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati. In particolare, i destinatari della presente Parte Speciale devono:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dai regolamenti in materia fiscale;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento a quelle di carattere fiscale, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, nell'attività di predisposizione dei bilanci, di esercizio e consolidati, delle relazioni o delle comunicazioni sociali nonché nelle attività ad esse strumentali o collegate, delle registrazioni e chiusure contabili e della gestione della relativa documentazione, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento a quelle di carattere fiscale, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, nell'attività di predisposizione di tutte le dichiarazioni fiscali e nella esecuzione di tutti gli adempimenti aventi rilevanza fiscale al fine di garantire il pieno rispetto di tutta la normativa in materia.
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo con le Autorità fiscali;
- utilizzare i benefici fiscali secondo la lettera e lo spirito della legge, verificando che gli incentivi siano generalmente disponibili per tutti gli operatori economici.

5.3. Area del Non Fare

E' fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale. In particolare, i Destinatari dovranno garantire l'applicazione di procedure interne che siano sempre allineate con la effettiva catena di creazione di valore, con il principio della piena concorrenza. La pianificazione fiscale dovrà essere sempre allineata con l'attività economica, basata su un'interpretazione ragionevole delle norme, senza dar luogo a risultati abusivi o fraudolenti.

6. SISTEMA DELEGHE E PROCURE

- 6.1. Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate. La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.
- 6.2. I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da queste ultime svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari e eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto della Società e, soprattutto, che impegnano legalmente la Società, siano dotati di apposita procura o delega. Le procure e le deleghe, devono essere predisposte dall'Ufficio Legale, o comunque sottoposte all'approvazione dello stesso; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il Sistema di Controllo Interno, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.
- 6.3. La Società è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società e nei confronti delle altre società del Gruppo) per mezzo delle quali sono:
- delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri;
 - descritte le linee di riporto.
- 6.4. Per quanto concerne specificamente le attività sensibili rilevante nell'ambito della presente parte speciale, si evidenzia come la Società abbia:

- provveduto alla nomina di un Tax Manager che si occupa dell'elaborazione, attuazione e supervisione di tutte le attività aventi rilevanza fiscale svolte in azienda, sia nell'ambito della gestione ordinaria che in occasione di operazioni straordinaria;
- provveduto alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi

7. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo. In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento (i.e. contestazione di illecito da parte dell'Amministrazione Finanziaria) cui sono legati i rischio-reato e i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo organismodivigilanza@it.Tessellis.com con la specificazione nell'oggetto del reference del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

- ## 8. Policies e procedure a presidio dei rischi-reato
- ### 8.1. La Società definisce, implementa e diffonde specifiche policies aziendali, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto e i flussi informativi nei confronti dell'OdV.

8.2. In particolare, tutte le procedure devono garantire:

- conformità ai Principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
- segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo.
- flussi informativi nei confronti dell'OdV;
- con riferimento specifico alla predisposizione delle dichiarazioni ed alla esecuzione di tutti gli adempimenti di carattere fiscale, inclusa la predisposizione degli stanziamenti:
 - (i) differenti livelli di controllo e di segregazione dei compiti, anche nel caso di operazioni straordinarie;
 - (ii) individuazione degli addetti tra il personale dotato di competenze adeguate, del quale dovrà essere curato l'aggiornamento, e secondo criteri di separazione dei compiti;
 - (iii) adeguata attività di selezione dei fornitori, con particolare riferimento ai casi in cui è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari o importatori;
 - (iv) acquisto di beni di provenienza garantita e servizi o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati, sia

commisurato alla qualità e quantità dei beni o dei servizi stessi in base al valore di mercato.

- 8.3. Gli Amministratori adottano un documento di strategia fiscale, vincolante per tutti i dipendenti del Gruppo e viene coinvolto nella gestione delle tematiche fiscali più rilevanti e nella determinazione degli obiettivi aziendali rilevanti in ambito fiscale.